

SENTENZA 4035/2014  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai magistrati  
Roberto Reali, presidente  
Lucio Bochicchici, consigliere:  
Francesco Ferdinandi, consigliere est:

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nei procedimenti riuniti n 6538 e 6653/10 RG

TRA

Ministero dell'Economia e Finanze , con l'avvocatura dello Stato

APPELLANTE

DIRETTORE DI FILIALE e BANCA

APPELLATA

**Conclusioni:** come da verbale del 14.1.14

MOTIVI DELLA DECISIONE

La BANCA e DIRETTORE DI FILIALE proponevano opposizione dinanzi il Tribunale di Roma avverso il decreto n 71979 emesso dal MINISTERO appellante in data 20.7.09, notificato rispettivamente in data 20.08.09 e 21.08.09 , con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 38.454 a carico di entrambi in solido per aver violato l'art. 3 L. 197/91, non avendo segnalato operazioni compiute dal CLIENTE sul suo conto corrente

Il Tribunale con sentenza n 11830/10 depositata il 28.5.10 annullava la sanzione inflitta, ritenendo che la notifica del verbale di contestazione, avvenuta in data 2.9.04, fosse tardiva perché irrispettosa della regola posta dall'art. 14 L. 689/81 avendo la GDF già in data 27.4.04, con l'audizione del titolare del conto accertato tutti i necessari elementi ai fini della contestazione

Avverso la della sentenza ha proposto appello l'AMMINISTRAZIONE con due distinti ed eguali atti di impugnazione (rispettivamente con ricorso del 23.11.10, notificato in data 7.1.11 e con citazione notificata il 17.11.10) che hanno dato luogo ai due diversi procedimenti in epigrafe indicati poi riuniti per identità della causa.

A fondamento dell'appello l'AMMINISTRAZIONE deduce che l'accertamento dell'illecito ai fini del decorso del termine posto dall'art. 14 cit. non poteva ritenersi concluso a seguito della more redazione del verbale del 27.4.04 essendo invece necessaria una successiva attività istruttoria e valutativa dei fatti constatati, nel caso in esame l'attività di accertamento si sarebbe pertanto conclusa solo a seguito dei riscontri contabili e delle relative verifiche analitiche dell'organo accertatore culminati nel verbale di costatazione della GDF del 2.9.04 contestualmente notificato agli appellati.

Nel merito, soggiungeva come non potesse revocarsi in dubbio la sussistenza dei presupposti della sanzione inflitta, essendo all'uopo necessaria la mera ricorrenza di un sospetto semplice non rafforzato da particolari circostanze, sicuramente sussistente avuto riguardo al fatto che il **CLIENTE** semplice addetto alle pulizie in un grande albergo, aveva movimentato in tempi ravvicinati ingenti somme di denaro.

Resistono gli appellati nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento n. 6538/10, introdotto dall'**AMMINISTRAZIONE** con ricorso, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello, giacché alla data della notifica del ricorso e decreto era stata già notificata con citazione altro appello avverso la medesima sentenza; hanno inoltre eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta con ricorso, invece che con citazione ed il difetto di specificità dei motivi di appello; nel merito hanno richiesto la conferma della sentenza impugnata.

Nella comparsa di costituzione depositata nel procedimento n. 6653/10, introdotto dall'amministrazione appellante con citazione, hanno eccepito la mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 cpc ed il difetto di specificità dei motivi di appello nel merito hanno richiesto la conferma della sentenza impugnata.

Secondo la giurisprudenza, nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa introdotti prima dell'entrata in vigore del d.v. 150111 l'appello va proposto nella forma della citazione, rimanendo peraltro sanata ogni nullità nel caso in cui venga utilizzata la forma del ricorso, ove la notifica dello stesso avvenga nel rispetto del termine di impugnare (Cass. S.U. 2907/14).

Nel caso di specie l'appello è stato introdotto con ricorso che con citazione notificata tempestivamente, onde ogni questione sulla ritualità dell'impugnazione proposta con ricorso appare del tutto superflua. Né pare dotata di fondamento l'eccezione di parte appellata - sulla nullità della citazione perché mancante dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 cpc, avendo la giurisprudenza delle S.U. escluso, componendo precedente contrasto, che l'atto di impugnazione sia soggetto a tale regola, valevole invece per il solo atto introduttivo del giudizio di primo grado (Cass. S.U. 9407/13).

Del pari destituita di fondamento si appalesa la doglianza sulla mancanza di specificità dei motivi, avendo l'avvocatura specificamente argomentato sulle ragioni per cui con l'audizione del titolare del conto non poteva dirsi conclusa l'attività di accertamento (in senso proprio) dalla quale decorre il termine di decadenza in questione.

L'appello è tuttavia infondato.

L'art. 14 L. 689/81 stabilisce che la contestazione della violazione amministrativa ove non avvenga nell'immediatezza del fatto, va notificata entro novanta giorni dall'accertamento.

Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità la mera constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento di cui fa parola la menzionata norma, potendo richiedersi valutazioni complesse non effettuabili nella immediatezza della percezione tuttavia in tal caso **l'amministrazione non dispone di un tempo del tutto indeterminato dovendo comunque procedere a tali valutazioni in tempo ragionevole** comunque soggetto a sindacato da parte del giudice, ove il soggetto colpito dalla sanzione abbia lamentato il mancato rispetto del termine di cui al citato art. 14 in sede di opposizione (Cass. S.U. 5395/07 in tema di intermediazione finanziaria cfr. altresì Cass. S.U. 25896/11),

Nel caso di specie la GDF procedette all'audizione del titolare del c/c dove avvennero le movimentazioni "de quibus" - in data 27.4.04, sulla base delle relative schede contabili

precedentemente la banca aveva trasmesso i nominativi dei direttori di filiale (tra cui OMISSIS) interessati all'attività ispettiva della GDF.

**Nessun altro accertamento andava pertanto compiuto dovendosi semplicemente formulare le conclusive valutazioni sull'esito dell'attività di accertamento svolta, le quali si appalesavano di assoluta semplicità, specie tenuto conto del breve periodo cui si riferivano le movimentazioni in esame (03.01.01-22.4.01), onde in definitiva pare incongruo il tempo all'uopo impiegato dalla GDF, che procedette alla notifica del verbale di contestazione solo in data 2.9.04.**

Egual apprezzamento è stato formulato da questa Corte con sentenza del 2.10.13 nel procedimento n 1326/13 RG, relativo ad accertamenti della GDF del tutto analoghi sulla stessa banca, ma diversa filiale svoltisi nei medesimo contesto temporale e con le medesime scansioni audizione del titolare dei conto in data 27.04.04 e notifica della contestazione in data 02.09.04.

Spese compensate tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e della soccombenza di parte appellata sulle questioni preliminari.

PQM

Rigetta l'appello spese compensate.

Roma, 13.5.14

Il Presidente  
Roberto Reali

Consigliere estensore  
Francesco Ferdinandi

*\*La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*